

LA DELEGA DI ATTUAZIONE DEL PIANO ANTIMAFIA: UN TESTO DA MODIFICARE

di Rosario Di Legami
29 luglio 2011

Il Governo ha presentato uno schema di decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 136 del 2010, in materia di normativa antimafia. Prima della sua definitiva approvazione, si possono evidenziare alcune criticit  , in parte riconducibili alla stessa legge delega, la cui correzione potrebbe consentire una maggiore efficacia della lotta contro la criminalit  economica.

In primo luogo, la legge delega sancisce la inefficacia del sequestro se entro un anno e sei mesi dall'immissione in possesso, prorogabile al massimo di un anno, non intervenga la confisca. Questo termine "breve" comporterebbe il sostanziale annullamento di tutto l'impianto della prevenzione, atteso che esso   assolutamente incompatibile con i carichi di lavoro dei Tribunali, con le esigenze probatorie e di difesa del procedimento di prevenzione (si pensi alle perizie contabili, alle audizioni di decine di collaboratori in localit  protette), con le esigenze di approfondimento e di garanzia sottese al procedimento di prevenzione. Gli amministratori giudiziari, coscienti che la misura di prevenzione perderebbe di efficacia, svolgerebbero una funzione pi  conservativa che gestionale, in attesa della restituzione dei beni per effetto della scadenza dei termini. Sarebbe dunque auspicabile modificare in radice la norma, eliminando la sanzione dell'inefficacia, o comunque prevedere la sospensione dei termini durante l'espletamento della perizia contabile, che   il momento processuale che prende pi  tempo, dovendosi verificare la sproporzione dei beni rispetto al reddito e dovendo il Tribunale attendere passivamente l'attivit  del CTU.

In secondo luogo, la legge delega prevede un'ingerenza nell'attivit  gestoria dell'amministratore giudiziario e del giudice delegato da parte della Agenzia nazionale dei beni confiscati. In particolare,   attribuita la facolt  alla Agenzia di chiedere "in qualunque momento" al tribunale la revoca dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato: ci  provocherebbe una assoluta incertezza dei rapporti giuridici, elemento essenziale per l'attivit  dell'amministratore giudiziario, visto che ogni atto gestionale potrebbe essere sempre sindacato e censurato dall'Agenzia. Per dare maggiore garanzia di stabilit  soprattutto agli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dalla Amministrazione giudiziaria senza il pericolo di revoca anche successiva, sarebbe opportuno prevedere un termine perentorio dalla comunicazione dell'atto di gestione entro il quale permettere alla Agenzia nazionale di proporre la revoca o la modifica.

Secondo la legge delega, poi, anche il soggetto colpito dal sequestro, nonch  ogni altro "interessato", possono proporre reclamo avverso gli atti gestionali dell'amministratore, in tal modo permettendo all'indiziato di mafia di conoscere costantemente e sindacare surrettiziamente la attivit  gestoria dell'amministratore giudiziario, cercando di modellare la gestione alla sue illecite esigenze e contestualmente ingolfando l'attivit  giurisdizionale con decine di impugnazioni. Si potrebbe invece prevedere il reclamo non per ogni atto compiuto dalla amministrazione giudiziaria ma solo per quegli atti di straordinaria amministrazione che comportino un depauperamento del patrimonio del prevenuto durante il sequestro (ad esempio nel caso di vendita di immobili), o comunque prevedere ipotesi di consultazione con forme regolamentate di accesso agli atti di amministrazione e di contraddittorio sulle proposte dell'amministratore al giudice delegato; a seguito di tale contraddittorio il provvedimento non dovrebbe essere ulteriormente impugnabile.

Infine, la legge delega disciplina i rapporti tra le misure di prevenzione patrimoniale ed i diritti dei terzi, nonch  i rapporti con le procedure concorsuali. Questa parte del decreto legislativo dovrebbe essere totalmente riscritta, atteso che viene sostanzialmente sancita la prevalenza dei creditori sugli interessi dello Stato, capovolgendo la prospettiva tipica delle misure di prevenzione. Infatti il procedimento regolato dal Piano antimafia sembra richiamare quasi pedissequamente la procedura fallimentare, che mal si adatta al giudizio in prevenzione, atteso che i sequestri hanno ad oggetto aziende attive, con una attivit  imprenditoriale da portare avanti, con decine di dipendenti assunti e con una enorme quantit  di problemi quotidiani con cui confrontarsi. Conseguentemente, sia l'amministratore giudiziario sia il tribunale dovrebbero "improvvisarsi" anche organi fallimentari, essendo ulteriormente onerati, oltre alle funzioni tipicamente penalistiche e gestionali, di una serie di incombenze quali la redazione dello stato passivo, la fissazione della udienza per

l'esame dello stato passivo, la verifica della buona fede, il cui accertamento viene svalutato, la chiusura dello stato passivo e anche l'esame delle domande "etardive". A ci² si aggiunga che il decreto prevede opinabilmente la liquidazione dei beni sequestrati per pagare i creditori antecedenti alla procedura in prevenzione. L'amministratore giudiziario non sarebbe pi¹ tale, ma diverrebbe il liquidatore della societ¹ sequestrata, in violazione della ratio e dei principi fondamentali che informano il sequestro, in virt¹ dei quali l'amministratore deve gestire il patrimonio sequestrato, aumentandone ove possibile la produttivit¹.

Molte altre sarebbero le criticit¹ da evidenziare. La legge delega sul piano antimafia su molti aspetti " da salutare favorevolmente, ma rischiano di compromettere il positivo sforzo del legislatore nella lotta contro la criminalit¹ economica.